

**Invito a manifestare interesse per l'incarico di
MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)**

Numero di riferimento: CEI-SCIE-2022

Con questo invito a presentare proposte l'[Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali \(FRA\)](#) apre undici posizioni in seno al suo comitato scientifico. Il mandato dei nuovi membri inizierà il 4.6.2023 e si concluderà il 3.6.2028.

La FRA è l'agenzia specializzata dell'Unione europea incaricata di fornire alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri dell'UE (quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE) una consulenza basata su dati concreti nel settore dei diritti fondamentali.

Pur facendo parte dell'amministrazione generale dell'UE, l'Agenzia è un'entità distinta con sede a Vienna. Il suo attuale comitato scientifico è costituito da uno stimato gruppo di esperti di fama internazionale nel settore dei diritti umani. La maggior parte dei suoi membri è costituita da professori universitari di diverse discipline che hanno ricoperto cariche di alto livello, quali: vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, presidenti di istituzioni nazionali per i diritti umani, relatori speciali delle Nazioni Unite, membri di comitati internazionali di monitoraggio e altri ruoli simili.

Il comitato scientifico è un polo di eminenti esperti in materia di diritti umani che supervisiona le attività dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali.

La posizione di membro del comitato scientifico della FRA è di grande prestigio e richiede impegno e un notevole investimento di tempo. Il comitato scientifico è incaricato di garantire la qualità scientifica del lavoro della FRA nell'intera gamma dei diritti fondamentali. I membri si riuniscono almeno quattro volte all'anno presso la sede della FRA a Vienna o a distanza.

1. L'AGENZIA

La FRA è un'agenzia dell'Unione europea con sede a Vienna, in Austria ⁽¹⁾.

La FRA ha lo scopo di fornire a istituzioni competenti, organi, organismi e autorità dell'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell'Unione europea, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza ⁽²⁾.

La FRA si concentra in particolare sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi 27 Stati membri. Inoltre, possono essere invitati a partecipare i paesi candidati e i paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea ⁽³⁾.

La FRA è composta dai seguenti organi:

[un consiglio di amministrazione;](#)

[un ufficio di presidenza;](#)

[un comitato scientifico;](#)

[un direttore;](#)

[personale dell'Agenzia.](#)

2. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il presente invito a manifestare interesse è rivolto a esperti in possesso dell'esperienza necessaria in una o più discipline scientifiche, nel settore dei diritti fondamentali, che desiderino candidarsi all'incarico di membri del comitato scientifico dell'Agenzia.

⁽¹⁾ Il suo regolamento istitutivo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea, è stato pubblicato nella GU L 53 del 22.2.2007, pagg. 1-14.

⁽²⁾ Articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

⁽³⁾ Cfr. articolo 28 del regolamento n. 168/2007 del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del [regolamento \(CE\) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007](#), modificato dal [regolamento \(UE\) 2022/555 del Consiglio, del 5 aprile 2022](#), (in prosieguo il «regolamento») che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo l'«Agenzia»), il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nomina un [comitato scientifico](#) composto di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, con competenze adeguate in materia di qualità scientifica e metodologie di ricerca.

Ruolo del comitato scientifico

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica del lavoro dell'Agenzia e fornisce consulenza al direttore e all'Agenzia in merito alla metodologia di ricerca scientifica applicata nei lavori dell'Agenzia.

A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico alla preparazione di tutti i documenti elaborati nel contesto dei compiti conferiti all'Agenzia in particolare a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a-f) e h), del regolamento:

- la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le sono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;
- lo sviluppo di metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati concernenti i diritti fondamentali a livello europeo, in cooperazione con la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE;
- lo svolgimento, la collaborazione o la promozione di ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
- la formulazione e la pubblicazione di conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell'Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

- la pubblicazione di una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell’Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
- la pubblicazione di relazioni tematiche sulla base dei risultati delle analisi, ricerche e indagini svolte dall’Agenzia;
- l’elaborazione di una strategia di comunicazione e la promozione del dialogo con la società civile per sensibilizzare il pubblico in merito ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui lavori dell’Agenzia.

Il comitato scientifico è consultato in merito al parere sul progetto di documento di programmazione dell’Agenzia in linea con l’articolo 5 bis, paragrafo 3.

Funzionamento del comitato scientifico

A differenza del consiglio di amministrazione, il comitato scientifico è un organo consultivo che non partecipa né all’amministrazione né alla gestione dell’Agenzia. Al contempo, il comitato è un organo operativo coinvolto nell’attività di ricerca dell’Agenzia. Ciò implica che i membri devono impegnarsi per dare un apporto significativo all’Agenzia in termini di tempo e carico di lavoro; il loro contributo assume la forma di argomentazioni motivate sulla qualità del lavoro dell’Agenzia e, in particolare, sulla metodologia di ricerca scientifica applicata, il che può prevedere contributi scritti dettagliati.

Secondo gli attuali metodi di lavoro, i singoli membri del comitato possono svolgere attività di supervisione, in qualità di «relatori», su uno o più progetti specifici di ricerca, dal concepimento del progetto alla pubblicazione dei risultati. Le decisioni concernenti la «qualità scientifica del lavoro dell’Agenzia» vengono tuttavia adottate collettivamente dai membri del comitato scientifico. Il comitato è guidato dal suo presidente (4). Il presidente è assistito da un punto di contatto all’interno della FRA.

Composizione del comitato scientifico

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti, particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo (5).

⁽⁴⁾ Articolo 19 del regolamento interno dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

⁽⁵⁾ La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni («commissione LIBE»).

Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica in seno al comitato scientifico e mira inoltre a realizzare una partecipazione equilibrata di donne e uomini in seno al suddetto comitato. Esso infine presta particolare attenzione alle discipline e specializzazioni scientifiche, in modo da coprire i diversi settori previsti nel documento di programmazione dell'Agenzia.

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia non possono essere membri del comitato scientifico.

I membri del comitato scientifico sono esperti in una delle discipline o hanno un profilo interdisciplinare correlato o inerente ai diritti umani, tra cui:

- scienze sociali; compresi i candidati esperti nelle metodologie di ricerca e nella ricerca transnazionale, comparativa, qualitativa e/o quantitativa;
- diritto, tra cui diritto costituzionale comparato, diritto dell'Unione europea e diritto internazionale;
- scienze politiche;
- statistica.

Mandato

Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni. Non è rinnovabile. I membri del comitato scientifico sono indipendenti e sono tenuti a rispettare le regole di riservatezza.

Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, costui rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore dell'Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione europea, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina della persona in questione.

In tali casi, il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull'elenco di riserva come nuovo membro per la durata restante del mandato.

Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia

pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.

Riunioni del comitato scientifico

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento, il comitato scientifico è convocato quattro volte all'anno in riunione plenaria. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Agenzia (Vienna) o a distanza in videoconferenza. Possono essere convocate riunioni straordinarie. I membri sono tenuti a partecipare a tali riunioni e a dare un apporto significativo all'Agenzia in termini di tempo e carico di lavoro, anche per quanto riguarda la revisione e il commento del materiale che viene loro sottoposto – preferibilmente per iscritto e con il sostegno di valide argomentazioni.

I membri del comitato scientifico hanno diritto a indennità legate alla loro partecipazione alle attività del comitato stesso ⁽⁶⁾.

3. QUALIFICHE ED ESPERIENZA RICHIESTE, CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Criteri di ammissibilità

I candidati alla carica di membri del comitato scientifico devono essere in possesso dei quattro seguenti requisiti:

- studi post-universitari in un settore scientifico pertinente;
- almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all'ottenimento del summenzionato diploma, nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o la statistica;
- nazionalità di uno degli Stati membri dell'UE o di uno Stato che partecipa alle attività della FRA in qualità di osservatore conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio, del 5 aprile 2022;
- conoscenza approfondita (livello minimo C1) dell'inglese e conoscenza soddisfacente (livello minimo B2) di un'altra lingua dell'UE ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Articolo 24 del regolamento interno dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; esperti invitati alle riunioni.

⁽⁷⁾ NOTA: la lingua di lavoro per tutte le riunioni e i documenti è l'inglese, sia per la FRA che per i membri del comitato scientifico. La FRA traduce soltanto le versioni definitive dei propri documenti in altre lingue dell'UE; pertanto i candidati devono avere ottime

B. Criteri di selezione

ESSENZIALI

I **cinque requisiti essenziali** per la selezione dei membri del comitato scientifico sono:

- **eccellenza scientifica:** eccellenza scientifica strettamente legata ai settori del mandato dell’Agenzia, dimostrata da pubblicazioni in settori pertinenti o altri indicatori di esperienza professionale pertinente in discipline quali diritto, scienze sociali, scienze politiche, statistica, geografia, economia, antropologia o giornalismo;
- **esperienza comparativa e transnazionale:** ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca comparativa qualitativa e quantitativa in più di un paese, nei settori strettamente legati all’attività dell’Agenzia;
- **approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani:** ampia esperienza nei settori del diritto, delle scienze sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei diritti fondamentali/umani – ad esempio, esperienza di lavoro sul campo, analisi dei dati, governance e democrazia, consulenza tecnica e sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni internazionali governative o non governative, compresi gli organismi di controllo;
- **formulazione di pareri e/o raccomandazioni:** esperienza nella formulazione di pareri o raccomandazioni a livello nazionale o internazionale nei settori d’interesse dell’Agenzia;
- **inglese scientifico eccellente:** ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Nel comitato scientifico l’inglese ⁽⁸⁾ è la lingua usata per la comunicazione orale e scritta.

VANTAGGIOSI

I quattro criteri seguenti verranno considerati requisiti **vantaggiosi**:

- essere (o essere stato) professore di ruolo o ricoprire (aver ricoperto) altre posizioni orientate alla ricerca in un’istituzione accademica;
- possedere un diploma di dottorato;

competenze linguistiche per l’inglese (livello C1 secondo il QCER) - ascolto, lettura e scrittura - dal momento che il lavoro del comitato non prevede né la traduzione né l’interpretazione.

⁽⁸⁾ Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento interno dell’Agenzia.

- aver maturato un'esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare, preferibilmente in un contesto internazionale;
- aver maturato esperienza nella divulgazione dei risultati di ricerca a vari tipi di pubblico in maniera innovativa ed efficiente.

In particolare, il rispetto dei requisiti essenziali sarà valutato secondo la scala di valori di merito riportata in appresso, sulla base di fatti ed elementi probatori.

1. Preparazione scientifica di alto livello (0-30 punti)

- Pubblicazioni scientifiche pertinenti – almeno 10 pubblicazioni di alto livello;
- pareri scientifici, raccomandazioni o conclusioni pertinenti, presentati alle autorità pubbliche;
- progetti di ricerca pertinenti realizzati in diversi Stati membri dell'UE;
- attività di insegnamento pertinenti in diversi Stati membri dell'UE ed esperienza nella veste di presidente di conferenze internazionali e nella partecipazione a gruppi di lavoro internazionali e a progetti multidisciplinari.

2. Esperienza comparativa e transnazionale (0-15 punti)

- Significativa esperienza di lavoro sul campo, comprese ad esempio indagini multinazionali, che analizzano dati quantitativi e qualitativi;
- significativa esperienza di consulenza politica e giuridica in un contesto internazionale o transnazionale;
- significativa esperienza nella comparazione di sistemi politici e nel diritto costituzionale comparato (UE).

3. Approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani (0-15 punti)

- Significativa esperienza nell'amministrazione o nelle politiche pubbliche; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato;
- significativa esperienza nel settore giudiziario; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato;
- significativa esperienza in organizzazioni non governative; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato;

- significativa esperienza nelle istituzioni nazionali che operano nel settore dei diritti umani o all'interno di altri organi nazionali operanti nello stesso settore; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato;
- significativa esperienza nel campo dei diritti fondamentali a livello internazionale; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

4. Formulazione di pareri e/o raccomandazioni/conclusioni (0-15 punti)

- Ampia esperienza nella traduzione della ricerca scientifica in raccomandazioni pertinenti per l'attività pratica;
- ampia esperienza nella formulazione di pareri scientifici, concisi e pertinenti per le politiche, diretti alle pubbliche amministrazioni e alle ONG;
- ampia esperienza in qualità di redattore scientifico;
- esperienza nella divulgazione dei diritti fondamentali a un più ampio pubblico.

5. Ottimo livello di inglese scientifico (0-10 punti)

- Ottimo livello di inglese scientifico scritto;
- ampia esperienza nella scrittura e nell'attività redazionale scientifica in inglese.

I criteri indicati come vantaggiosi otterranno da 0 a 5 punti in totale.

Nella fase di selezione si terrà conto altresì della necessità di garantire un corretto equilibrio geografico e di genere.

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli atti di candidatura devono essere inoltrati elettronicamente tramite il sito web dell'Agenzia:

<http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies>

Verranno accettate **soltanto** le candidature presentate online. Saranno giudicati ammissibili solo gli atti di candidatura comprendenti:

- **una lettera di motivazione** (una pagina al massimo);
- **un modulo di candidatura** il cui link è accessibile dal sito web dell'Agenzia nella pagina relativa al presente invito a manifestare interesse;

- **un elenco di pubblicazioni scientifiche** apparse in volumi e riviste sottoposti a valutazione inter pares, tra cui **i documenti di sintesi dei cinque articoli più importanti (tre di tali documenti devono essere in inglese)**.

In una fase successiva della selezione potranno essere richiesti altri documenti giustificativi.

Eventuali chiarimenti relativi all'invito e alla procedura di presentazione delle candidature potranno essere richiesti al seguente indirizzo:

selection-scientific-committee@fra.europa.eu

5. PROCEDURA DI SELEZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO

Preselezione

Il direttore sovrintende ai lavori del comitato di preselezione per i membri del comitato scientifico. Il direttore presiede un comitato di preselezione, costituito dai capi unità dell'Agenzia e da una persona appositamente nominata dal Consiglio d'Europa. Due membri del consiglio di amministrazione della FRA e un membro del comitato scientifico in carica possono partecipare al comitato di preselezione in qualità di osservatori.

Il comitato di preselezione verifica l'idoneità dei candidati sulla scorta dei requisiti di ammissibilità. La mancata osservanza di uno di tali requisiti comporta l'esclusione del candidato interessato dalle fasi successive della procedura di selezione.

Il comitato di preselezione valuta tutti i candidati idonei sulla base dei requisiti di selezione.

Il direttore presenta i risultati del processo di preselezione al comitato esecutivo dell'Agenzia, comprese le informazioni sui candidati ritenuti non ammissibili.

Selezione

L'ufficio di presidenza valuta tutti i candidati sulla base dei requisiti di selezione stabiliti.

In tale valutazione l'ufficio di presidenza considera:

- il lavoro del comitato di preselezione;

- se i settori di specializzazione dei membri del comitato scientifico includono i campi d'attività più importanti dell'Agenzia;
- l'esigenza di garantire un corretto equilibrio geografico e di genere.

L'ufficio di presidenza, tramite il suo presidente, presenta al consiglio di amministrazione un elenco dei candidati più meritevoli. Questo elenco deve contenere più di undici e un massimo di ventidue nominativi. L'elenco comprenderà anche i punti di merito, una conclusione relativa all'idoneità in qualità di membro del comitato scientifico per ciascun candidato, una lista dei candidati non inclusi negli elenchi di cui sopra e una lista dei candidati ritenuti non ammissibili.

I servizi dell'Agenzia prestano sostegno tecnico e logistico alla procedura di selezione.

Nomina

In base all'elenco presentato dall'ufficio di presidenza, il consiglio di amministrazione approva un elenco di riserva istituito per ordine di merito e nomina gli undici membri del comitato scientifico, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.

Si avvisano i potenziali candidati che, data la natura pubblica delle sue sedute, la commissione LIBE può rendere pubblici i nomi dei candidati e i loro CV. I potenziali candidati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: selection-scientific-committee@fra.europa.eu.

6. DICHIARAZIONE D'IMPEGNO, INTERESSE E RISERVATEZZA

I membri del comitato scientifico sono nominati *ad personam*. Essi si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Per tale motivo sono tenuti a rendere una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interesse ⁽⁹⁾.

(9) Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento interno.

È richiesta altresì una dichiarazione di riservatezza che garantisca il rispetto delle norme in materia di riservatezza quando si devono trattare informazioni espressamente classificate dall’Agenzia come «riservate o confidenziali» ⁽¹⁰⁾.

7. PARI OPPORTUNITÀ

La FRA invita tutti coloro che soddisfano i criteri di ammissibilità e che sono interessati a diventare membri del suo comitato scientifico a presentare la propria candidatura.

La FRA applica una politica di pari opportunità e garantisce che le proprie procedure di selezione non comportino discriminazioni per motivi di genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, tratti genetici, religione o credo, convinzioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, condizione economica, nascita, disabilità, età, identità di genere o orientamento sessuale. La FRA s’impegna ad assicurare l’equilibrio tra i generi e pertanto incoraggia in modo particolare le donne a presentare la propria candidatura.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si fa presente che la FRA non restituirà gli atti di candidatura agli interessati.

Le informazioni personali che la FRA richiede ai candidati sono trattate conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Tale principio si applica in particolare alla riservatezza e alla sicurezza dei dati in questione.

Il candidato che desideri avere informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali dovrà rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: selection-scientific-committee@fra.europa.eu

Per ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei dati personali, consultare la dichiarazione della FRA sulla privacy.

Il responsabile della protezione dei dati della FRA può essere consultato all’indirizzo dpo@fra.europa.eu.

(10) Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento interno.

I richiedenti hanno il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu>; EDPS@edps.europa.eu) se ritengono che i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725 siano stati violati a seguito del trattamento dei loro dati personali da parte della FRA.

9. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il termine per la presentazione delle candidature è il **19/09/2022** alle **13:00** (ora locale, GMT +1).

Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Agenzia, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all’invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza.